

# Alert

## IP - Review

### Opere d'arte figurative: è possibile porre l'onere del pagamento del “Diritto di Seguito” a carico dell'acquirente

La Direttiva n. 2001/84 CE è stata emanata con l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea in tema di “Diritto di Seguito”, inteso come il diritto degli autori di opere d'arte figurative, realizzate in un unico esemplare, di ottenere un compenso per tutte le vendite successive alla prima.

La normativa europea è stata attuata in Italia con il d.lgs. 118/06, che ha modificato gli artt. 144 ss. della Legge sul Diritto d'Autore (l. 633/41).

La Corte di Giustizia europea ha chiarito, nella Sentenza *Christie's France SNC c. Syndicat national des antiquaires* del 26/02/15, che è possibile derogare convenzionalmente alla Direttiva rispetto ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI SEGUITO.

#### INTRODUZIONE AL DIRITTO DI SEGUITO

Il Diritto di Seguito, anche noto come *droit de suite*, affonda le proprie radici, appunto, nell'ambito del diritto francese, dove viene disciplinato per la prima volta con una legge del 20 maggio 1920.

In Italia, l'introduzione della relativa tutela risale all'entrata in vigore della **L. 633/41 (L.d.a.)**, che regola il Diritto di Seguito agli **artt. 144 ss.** ai quali, però, a causa di varie difficoltà operative, non era mai stata data concreta applicazione.

La **Direttiva 2001/84 CE** si è posta l'obiettivo di introdurre il *droit de suite* in modo uniforme in tutti i PAESI DELL'UNIONE.

#### IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI SEGUITO

Sono soggette al Diritto di Seguito le vendite, successive alla prima effettuata direttamente dall'autore, e dopo che da quest'ultima siano trascorsi almeno tre anni, che hanno per oggetto gli **originali** di un'opera d'arte figurativa (quadri, “*collages*”, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, ceramiche, opere in vetro, fotografie e originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati opere d'arte e originali).

Perché tale istituto trovi applicazione, però, è necessario che alla vendita partecipi un **professionista del mercato dell'arte** (galleria, casa d'asta o commerciante d'arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario, e che il prezzo di vendita sia **pari o superiore a Euro 3.000**. Il diritto dura per **tutta la vita** dell'autore e per i 70 anni successivi alla sua morte.

# Alert

## IP - Review

L'intento è quello di ristabilire una situazione di equilibrio economico tra gli autori di opere d'arte figurative, costituite da un unico esemplare non replicabile, e gli autori di altre tipologie di opere (come quelle musicali o letterarie) che, al contrario, possono trarre profitto dalle loro successive riproduzioni.

### LA DIRETTIVA 2001/84 E I RELATIVI DUBBI INTERPRETATIVI

L'art. 10 del **d.lgs. 118/06** ha modificato l'**art. 152 l.d.a.**, il quale, nella sua ultima versione, riproduce letteralmente **l'art. 1, par. 4** della Direttiva europea, che **pone l'onere di corrispondere il Diritto di Seguito a carico del venditore**. Si tratta, in altre parole, di una somma che deve essere sottratta al prezzo di vendita stabilito, calcolata in base a una percentuale sul prezzo stesso, che diminuisce all'aumentare del valore dell'opera. Ad occuparsi materialmente di tale operazione è il professionista del mercato dell'arte intervenuto nella transazione, sul quale incombe l'obbligo di prelievo e versamento nelle casse della SIAE.

Il dubbio interpretativo riguarda la natura vincolante di tale disposizione, ponendo un interrogativo **in merito alla possibilità o meno di derogarvi in via convenzionale**.

### LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La risposta è stata data dalla Corte di Giustizia europea, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla *Cour de Cassation* francese in merito all'interpretazione dell'art. 1, par. 4 della Direttiva, che anche la legislazione nazionale francese ha recepito in modo letterale.

La pronuncia è stata emessa nell'ambito di una controversia tra una società che opera nel settore delle aste pubbliche volontarie di opere d'arte, *Christie's France*, e il *Syndicat national des antiquaires*, i cui membri operano nello stesso mercato della *Christie's France*. Le condizioni generali di vendita di *Christie's* prevedevano che questa, in nome e per conto del venditore, **avrebbe percepito da parte dell'acquirente una somma corrispondente al diritto di seguito**; una volta ricevuto tale importo, lo avrebbe poi versato al soggetto incaricato della riscossione per conto dell'artista. La validità di tale clausola era, pertanto, dubbia.

La Corte di Giustizia ha risolto la questione riconoscendo la possibilità che, nel caso in cui la normativa di attuazione di uno Stato membro ponga a carico del venditore o di un professionista del mercato dell'arte che interviene nella transazione, la corresponsione del diritto di seguito all'autore, **questi concordino, al momento della rivendita, con qualsiasi altro soggetto, compreso l'acquirente, che sia quest'ultimo a sopportare il costo del compenso dovuto all'autore**.

L'individuazione del soggetto su cui ricade l'obbligo di corresponsione del Diritto di Seguito, infatti, non rientra, secondo la Corte, nell'ambito degli obiettivi specificati dai considerando 13 e 15 della Direttiva, ovvero l'armonizzazione delle legislazioni nazionali al fine di garantire il funzionamento del mercato interno.

Nonostante, dunque, anche la normativa italiana di attuazione della Direttiva sul Diritto di Seguito ponga il pagamento del compenso in favore dell'autore a carico del venditore, sarà possibile, per i soggetti che

# Alert

## IP - Review

prendono parte alle compravendite dell'opera successive alla prima, **derogare convenzionalmente** a tale regola e stabilire che a sostenere l'onere economico del pagamento possa essere l'**acquirente**. Un tale accordo contrattuale, infatti, non inciderà in alcun modo sugli obblighi e le responsabilità sussistenti nei confronti dell'autore, né tanto meno sugli obiettivi di armonizzazione che la Direttiva in materia si propone di realizzare.

15.12.2021

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica**

**Francesco Abbozzo Franzi, Partner**

**E:** f.abbozzo@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Aurora Perruzza, Associate**

**E:** a.perruzza@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)